

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3378**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BASSANINI e PASSIGLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 2005**

—————

Norme in materia di presentazione delle candidature  
e in materia di reati elettorali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - I recenti avvenimenti relativi ad irregolarità in materia di presentazione delle candidature alle elezioni dei consigli e delle giunte regionali del 3 e 4 aprile 2005 pongono, all'opinione pubblica, il problema di modificare le vigenti disposizioni normative. Appare infatti opportuno modificare le regole di presentazione delle liste dei candidati e delle candidature nei collegi uninominali, sia per le elezioni nazionali sia per quelle regionali, provinciali e comunali, separando il termine per la presentazione delle candidature da quello per la presentazione del richiesto numero di firme a sostegno delle candidature. Si evita così che il ritardo nella definizione delle candidature finisca con il comprimere eccessivamente il tempo per la raccolta delle firme.

Questo disegno di legge anticipa di dieci giorni i termini temporali per la presentazione delle candidature ed estende a quindici giorni il tempo necessario per convalidare la

loro presentazione con il deposito del richiesto numero di firme di elettori della relativa circoscrizione.

Verrebbe così eliminata quella ristrettezza di tempi che appare essere una delle principali cause di irregolarità.

Una simile razionalizzazione del processo di presentazione delle candidature impone di riconsiderare la depenalizzazione dei reati in materia elettorale, ivi compresi quelli connessi alla raccolta delle firme.

Il testo che qui viene presentato reintroduce dunque sanzioni penali per tali reati, non essendo minimamente giustificabile che uno dei momenti più delicati nella vita di una democrazia possa essere impunemente manipolato, specie dopo che i nuovi termini concessi per la presentazione delle candidature rendono più facile, a qualsiasi movimento minimamente organizzato, il proprio ingresso nella competizione elettorale.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le liste dei candidati o le candidature nei collegi uninominali devono essere presentate unitamente agli atti di accettazione delle candidature e ai certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte di appello o del tribunale indicati nella Tabella A allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del 45° giorno alle ore 20 del 44° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo per il periodo suddetto, la cancelleria della corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Entro quindici giorni dal 44° giorno antecedente la data delle elezioni deve essere depositata la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18»;

b) all'articolo 100, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, la re-

clusione da 1 a 3 anni e l'interdizione dai pubblici uffici».

#### Art. 2.

1. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«La lista dei candidati deve essere presentata alla segreteria del comune dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 12 del trentanovesimo giorno antecedenti la data della votazione. Entro quindici giorni dal trentanovesimo giorno antecedente la data della votazione devono essere presentati i relativi allegati»;

b) all'articolo 90, terzo comma, le parole: «con la pena dell'ammenda da 500 a 2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da 1 a 3 anni, con una ammenda da 500 a 2.000 euro e l'interdizione dai pubblici uffici».

#### Art. 3.

1. Alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo 8 dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 12 del trentanovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale ri-

mane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20»;

2) all'ottavo comma, l'alinea è sostituito dal seguente: «Entro quindici giorni dal trentanovesimo giorno antecedente la data delle elezioni si deve presentare inoltre».

#### Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





